



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 92 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1668/16 dell' 08.07.2016 emessa nel giudizio COZZUCOLI DOMENICO contro il COMUNE di TAORMINA , IL COMUNE di MESSINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.</b>
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 3<sup>5</sup>° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1668/16 dell' 08.07.2016 emessa nel giudizio COZZUCOLI DOMENICO contro il COMUNE di TAORMINA , IL COMUNE di MESSINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

Premesso che il Sig. COZZUCOLI Domenico ha presentato opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Messina avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo all'autovettura modello Audi tg. DT 571LR;

che in data 18/01/2017, prot. com.le n. 1175, è stata notificato a questo Comune la sentenza n. 1668/16 - R.G. n. 3408/2015 – dell' 08.07.2016, depositata in Cancelleria il 22.07.2016, con cui il Giudice di Pace di Messina

a) ha accolto parzialmente il ricorso di Cozzucoli Domenico;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge;

Considerato che:

- il la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Cozzucoli Domenico, in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., e per le quali, quindi, questa è tenuta a procedere al rimborso, per il 50%, al Comune di Taormina, ammontano complessivamente ad € 291,82, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€	200,00
▶ spese generali 15% (su € 200,00)	€	30,00
▶ C.P.A. 4% (su € 230,00)	€	9,20
▶ Iva 22% (su € 239,20)	€	52,62

totale complessivo € 291,82.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia

di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Cozzucoli Domenico ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 291,82 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina N.1668/16 dell'08.07.2016, depositata in Cancelleria il n.22/07/2016, in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., la quale dovrà rimborsare a questo Ente il 50%;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Dott. Eligio Giardina

AVV. ELEONORA LICCIARDO

Via Arancio, 17 • 98039 Taormina (ME)

Tel. 328/5351463 • Fax: 095/5186467

E-Mail: [licciardo@tiscali.it](mailto:licciardo@tiscali.it)

P.E.C: [eleonora.licciardo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:eleonora.licciardo@pec.ordineavvocaticatania.it)

Taormina li, 18.01.2017

Spett.le  
Comune di Taormina  
in persona del Sindaco pro tempore.  
Corso Umberto, 217  
Taormina(ME)

**Oggetto: Comune di Taormina/Cozzucoli Domenico – Giudice di Pace di Messina – NRG:  
3408/2015 – Sentenza n. 1668/2016 (Determina sindacale n. 146 del 06/10/2015).**


Con riferimento alla controversia di cui all'oggetto, si comunica che, con sentenza n. 1668/2016 del 22.07.2016 (che si allega) il Giudice di Pace di Messina, in persona della Dott.ssa Nazarena Montera, accogliendo l'opposizione proposta dal sig. Cozzucoli Domenico, ha annullato il preavviso di fermo amministrativo nr. 29580220150000163000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 29520080017655709 per un importo di € 306,31, iscritto a ruolo dal Comune di Taormina, relativo a sanzioni irrogate per violazioni al Cds, commesse nell'anno 2004.

Il Giudice ha, inoltre, condannato il Comune di Taormina, in persona del sindaco pro tempore e la Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, il solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 200,00, oltre IVA e CPA, e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando interamente tra le parti il restante 50%.

Si evidenzia, infine, che avverso la suddetta sentenza – non ancora notificata al procuratore costituito – il Comune di Taormina può proporre appello dinanzi al Tribunale di Messina, entro il 22.02.2017.

Restando a disposizione per eventuali domande e/o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Avv. Eleonora Licciardo



R. 1663/16 R.Sent.  
K. 3408/15 R.A.C.  
N. 8175/16 Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Nazzarena Montera ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 3408/2015 R.G., riservata per la decisione all'udienza del  
25.05.2016, promossa

da

COZZUCOLI DOMENICO - C.F. CZDNC60M04F158T - nato a Messina il 04.08.1960  
ed ivi residente in Viale San Martino is.14 n. 381, elettivamente domiciliato in Messina, via  
V. D'Amore n. 19, presso lo studio dell'avv. Mariantonietta Grimaldi,  
(avvmariantoniettagrimaldi@puntopec.it) che lo rappresenta e difende per procura in calce  
all'atto di citazione in opposizione

Attore

Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la  
Provincia di Messina - C.F. n. 00833920150 e P.IVA n. 04739330829 - in persona del Di-  
rettore Generale f.f. dr. Gaetano Romano giusta procura rilasciata dal Presidente della So-  
cietà ed autenticata il 28 aprile 2015 dal Notaio Licciardello dr. Claudia in Catania, rep. n.  
2031 racc. n. 1460, elettivamente domiciliata in via Cesare Battisti n. 226/C, presso lo studio  
dell'avv. Nunzio Giannetto ( nunziogiannetto@pec.giuffre.it), che la rappresenta e di-  
fende giusta procura in atti

convenuta

e

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro tempore*,



convenuto contumace

e

COMUNE DI TAORMINA – C.F. 00299100834 - in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Eligio Giardina, con sede municipale in Taormina, Corso Umberto 217, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Licciardo - eleonora.licciardo@ordineavvocaticatania.it - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taormina via Arancio 17, giusta procura versata in atti

convenuto

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. a preavviso di fermo amministrativo.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato al Comune di Messina, al Comune di Taormina ed alla Ri-scossione Sicilia Spa. il sig. Cozzucoli Domenico proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati nr. 2958020150000163000, notificato il 09.06.2015, iscritto sull'autovettura modello Audi, tg. DT571RL, oltre che per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 295200800048841437 (non oggetto di impugnazione davanti a questo giudice), recante l'importo di € 861,76 e relativa al ruolo emesso dall'Amministrazione Finanziaria per la mancata corresponsione di bolli auto, anche per il mancato pagamento delle cartelle di pagamento (oggetto della presente opposizione) n. 29520080017655709 dell'importo di € 306,31 iscritto a ruolo dal Comune di Taormina per un verbale di contestazione elevato per violazione al C.d.S nell'anno 2004 e n. 29520130005730988, recante la somma di 649,84 iscritta a ruolo dal Comune di Messina e relativa a violazioni al Codice della Strada risalenti all'anno 2009.

Asseriva l'opponente che il preavviso di fermo impugnato ( limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada) dovesse essere dichiarato, previa sospen-

sione *inaudita altera parte* dell'esecutività dello stesso, nullo, illegittimo e/o inefficace per omessa notifica di validi titoli esecutivi idonei alla preavvisata azione esecutiva e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.

Incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'opposto Comune di Messina, mentre si costituivano il Comune di Taormina e l'opposto Ente di Riscossione che chiedevano il rigetto dell'opposizione.

Precisate le conclusioni, all'udienza del 25 maggio 2016, dopo la discussione, la causa veniva assegnata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Messina non costituito, seppur ritualmente citato.

Va poi osservato che, nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa, legittimata passiva è l'Autorità alla quale spettano i proventi e l'esattore quale *litisconsorte* meramente processuale, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. Ciò in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione (Cass. civ. n. 8759/2002; Cass. Civ. 22.11.2007 n. 24154 e Cass. civ. 19.01.2014 n. 1985).

Deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposto Ente di Riscossione.

Ciò premesso, per quanto concerne l'impugnabilità davanti al giudice ordinario del preavviso di fermo amministrativo, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza dell'11.5.2009 n. 10672, con sentenza n.11087 del 07/05/2010 e recentemente con sentenza n. 1690 del 29 gennaio 2016 ha stabilito che tale atto "*svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.....e se è*

relativo a violazioni del codice della strada è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice competente secondo la natura del credito presupposto".

La Cass. civ. Sez. Unite con l'ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015 ha, inoltre, stabilito il principio di diritto secondo cui il fermo amministrativo ed il preavviso di fermo sono "atti non già di espropriazione forzata, ma di una procedura alternativa....., la cui impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le norme generali in tema di riparto della competenza per materia e per valore).

Premesso ciò, va osservato che nella materia *de quo*, al pari di quanto accade per l'opposizione a cartella di pagamento, ai fini della competenza, devono considerarsi i motivi fatti valere dall'opponente ed, in ultima istanza, l'oggetto del giudizio, a seconda che esso sia circoscritto alla mera "legittimità dell'atto" ovvero si estenda anche al "rapporto sottostante".

Solo nel primo caso, vertendosi in materia di opposizione agli atti esecutivi, può affermarsi la competenza funzionale del Tribunale, mentre nel secondo, trovano applicazione gli ordinari criteri per materia e per valore previsti dal codice di rito e dalla legislazione speciale.

Conseguentemente, nella specifica materia delle sanzioni amministrative per contravvenzioni stradali (come nel caso di specie), il giudizio di opposizione contro il provvedimento di preavviso di fermo segue i criteri di ripartizione della competenza già affermati in tema di impugnazione della cartella esattoriale ritenendosi possibili le seguenti azioni: - a) l'opposizione ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace, nei casi in cui il provvedimento impugnato è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell'ordinanza -ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada e della cartella di pagamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge con riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente, premesso di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento o di altro atto dell'Agente per la riscossione, contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la

prima volta e svolga, quindi, doglianze, riguardanti il merito della pretesa sanzionatoria, che non ha potuto contestare in precedenza; - b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo e del conseguente provvedimento di preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (il pagamento o la prescrizione); con la conseguenza che essendo il rimedio esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente in ordine alla contestazione del titolo e cioè, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. 689/81, art. 22 bis (oggi dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, articoli 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice di pace (fra tante, Cass. civ. ord. 16.10.2014 n. 21914, Cass. civ. Sez. Un. 23.06.2015 n. 15354); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., laddove ci si duole della ritualità formale del provvedimento di fermo o della cartella esattoriale o, ancora, si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica degli atti (Cass. n. 144/2015, Cass. 9617/14, Cass. n. 1985/14, Cass. n. 10326/14).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che l'opponente ha svolto opposizione ex art. 615 c.p.c. lamentando la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S e delle cartelle di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per essere decorsi più di cinque anni della violazione.

Ciò premesso, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S e delle susseguenti cartelle di pagamento, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, tale domanda doveva essere

svolta con ricorso e nel termine previsto dall'art. 22 legge 689\1981 (ora sostituito dall'articolo 7 del D.lgs. n.150\2011) e 204 bis C.d.S. e più precisamente, nel caso *de quo*, con ricorso depositato entro 60 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, essendo stati i verbali sottostanti elevati per infrazione al Codice della Strada antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n.150:2011 (vedi Cass. civ. 2009 n. 9900).

La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che *"l'opposizione (ex D. Lgs 150/2011) può anche essere proposta con citazione, ma in tal caso il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto del termine previsto dal citato art. 6, mentre non è sufficiente la mera notificazione nel termine stesso"* (vedi, fra tante, Cass. civ. 29 febbraio 2008, n. 5468, Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).

Infatti, la conversione, ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto (vedi, da ultimo Cass. civ. SS.UU. n. 22848 del 2013).

Poiché dalla documentazione prodotta dall'opposto Ente di Riscossione e per stessa affermazione di parte opponente risulta che il preavviso di fermo è stato notificato in data 9 giugno 2015, mentre l'atto di citazione risulta essere stato depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo in data 28 luglio 2015, la domanda proposta dal sig. Cozzucoli Domenico al fine di rilevare l'omessa notifica della cartella esattoriale n. 29520080017655709 e del presupposto verbale di contestazione, deve ritenersi tempestiva ed ammissibile e, nel merito, risulta anche fondata.

L'opposto Comune di Taormina, sul quale incombeva l'onere, infatti, non ha provveduto a depositare, neanche in corso di causa, la documentazione atta a provare la ritualità della notifica del verbale di contestazione N. 2243/2004, sottostante alla cartella di pagamento n.

29520080017655709.

Parimenti l'opposto Ente di Riscossione non ha fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento (n. 29520080017655709) per il mancato pagamento della quale è stato emesso il preavviso impugnato.

Invero, dall'avviso di ricevimento prodotto dalla Riscossione Sicilia Spa risulta che la cartella di pagamento n. 29520080017655709 è stata notificata in data 11.03.2009 mediante consegna del plico al portiere, che in tale qualità ha apposto la propria firma. Non risulta, però, spedita la raccomandata come prescritto dall'art. 7 della l. n. 890 \1982. Codesta modalità di notifica, rispondente al meccanismo originario di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, (vedi, sul punto, Cass., 15 marzo 2007, n. 6021), non può più considerarsi valida alla stregua della modifica introdotta del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-*quater*, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale disposizione ha aggiunto un ulteriore (ultimo) comma nel citato art. 7, secondo cui, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Nel caso di specie (dove, peraltro, dall'avviso di ricevimento non si evince se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall'art. 139 c.p.c. prima di consegnare il plico al portiere stesso), alla consegna del plico a mani del portiere non ha fatto seguito la prescritta raccomandata per notificare l'opponente dell'avvenuta notifica, per cui, dovendosi ritenere che il mancato invio della raccomandata al destinatario non costituisca mera irregolarità, ma un vizio dell'attività di notificazione, se ne deve inferire, contrariamente agli assunti dell'opposto ente di riscossione, la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 29520080017655709 (Cass. n. 17915 del 2008; Cass.n.7667 del 2009; Cass. n.1366 del 2010, Cass. n. 21725 del 2012; Cass. n. 10554 del 2015).

Pertanto, non avendo l'Ente di Riscossione assolto l'onere probatorio su di esso incombente

(vedi Cass. Civ. n. 22041/2010) e non risultando allegata né provata dal Comune di Taormina la regolare notifica del verbale di contestazione, deve essere accolto il motivo di doglianza volto a dedurre l'illegittimità del preavviso di fermo opposto, relativamente alla cartella esattoriale n. 29520080017655709, per la mancata conoscenza degli atti intermedi, restando assorbito in tale motivo di accoglimento l'ulteriore motivo di ricorso.

Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29520130005730988 (sottesa anch'essa al provvedimento di preavviso di fermo impugnato), dalla documentazione versata in atti dall'Ente di Riscossione, risulta che la stessa è stata ritualmente notificata all'opponente in data 27.05.2013.

Pertanto, richiamando l'insegnamento della S.C. prima citato, la domanda svolta al fine di eccepire la mancata notifica del verbale di contestazione è inammissibile in quanto, tale motivo di opposizione avrebbe dovuto essere fatto valere nei modi e nei termini normativamente previsti, e cioè entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Ammissibile, invece, si appalesa, la domanda volta all'accertamento della prescrizione del diritto alla riscossione del credito reclamato con la citata cartella di pagamento n. 29520130005730988.

Tale motivo, tuttavia, è infondato.

Nel caso di specie, le somme iscritte a ruolo dal Comune di Messina sulla scorta delle quali la Riscossione Sicilia ha proceduto all'emissione del provvedimento di preavviso di fermo opposto, sono sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.

L'art. 28 L. 689\1981 (al quale rinvia l'art. 209 C.d.S.) dispone: "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione".

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione alle norme di circolazione stradale, la procedura di riscossione inizia con il verbale di accertamento divenuto esecutivo a

seguito d  
vari stadi  
e si concl  
vantata la  
Tale proce  
zionale di c  
Ciò posto, t  
la cartella e  
debitore e d  
rere un nuo  
tale termine  
Infatti, dalla  
dall'opposto  
mento forma  
testazione de  
stessa efficac  
1609\06; Cas  
sottesa al pre  
menico, è st  
27\05\2013 c  
rente a cui è  
così come pre  
dall'art. 37, co  
L. 4 agosto 20  
Appare evider

seguito della mancata opposizione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 150/2011, si articola in vari stadi (formazione dei ruoli, loro consegna alla Intendenza di Finanza, iscrizione a ruolo) e si conclude con la emissione della cartella esattoriale che segna il momento in cui viene vantata la "pretesa di pagamento".

Tale procedura di riscossione deve, ai sensi dell'art. 28 citato svolgersi nel termine prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Ciò posto, tenuto conto che il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento, mentre la cartella esattoriale è una intimazione a pagare che ha solo lo scopo di mettere in mora il debitore e di interrompere la prescrizione e che dalla notifica della cartella comincia a decor-  
rere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni, appare evidente che, nel caso *de quo*, tale termine prescrizione non sia maturato.

PK

Infatti, dalla documentazione versata in atti versata in atti in copia conforme all'originale dall'opposto dall'Ente di Riscossione (documentazione alla quale, l'omesso disconoscimento formale e specifico della sottoscrizione ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la mancata contestazione dell'atto di attestazione della conformità mediante querela di falso conferiscono la stessa efficacia probatoria della scrittura originale - vedi, sul punto e fra tante, Cass. civ. n. 1609\06; Cass. civ. n. 5461\06), risulta che la cartella di pagamento n. 29520130005730988, sottesa al preavviso di fermo opposto, indirizzata all'odierno ricorrente, sig. Cozzucoli Domenico, è stata regolarmente notificata (e non opposta nei termini di legge) in data 27\05\2013 con consegna a mani della sig.ra Maria Saija, qualificatasi convivente del ricorrente a cui è stata data notizia di tale comunicazione con raccomandata n. 20001418745-2 così come prescritto dall' art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 comma 1 lett. b- bis) aggiunto, dall'art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).

Appare evidente quindi che, alla data della notifica del preavviso di fermo impugnato, avve-



nuta in data 09.06.2015. il termine prescrizione previsto dall'articolo 28 L. 689\1981 richiamato dall'articolo 209 C.d.S., non era ancora spirato.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione può essere parzialmente, accolta con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo nr. 29580220150000163000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 29520080017655709 per un importo di € 306,31 iscritto a ruolo dal Comune di Taormina relativo a sanzioni irrogate per violazioni al C.d.S commesse nell'anno 2004.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia S.p.A. in solido tra loro tenuto conto che il vizio di legittimità della procedura attiene sia alla fase antecedente la riscossione (notifica del verbale di accertamento) che a quella successiva (notifica cartella).

Considerato, però, il parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene opportuno compensarle tra le parti nella misura del 50%.

Il Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. e la Riscossione Sicilia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. vanno quindi, condannati, in solido tra loro, al pagamento del restante 50% delle spese processuali che, ai sensi del D.M. n.55 del 10\03\2014, tenuto conto del valore della domanda, della serialità della materia trattata e della complessiva attività svolta, vengono liquidate nella complessiva somma (già decurtata) di € 200,00 per spese e compensi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina dott ssa Nazzarena Montera, definitivamente pronunciando nel giudizio nr. 3408/2015 R.G., promosso dal sig. Cozzucoli Domenico contro Riscossione Sicilia S.p.A., Comune di Messina e Comune di Taormina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, così provvede:

- dichiara la contumacia del Comune di Messina.


- annulla il preavviso di fermo amministrativo nr. 29580220150000163000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 29520080017655709 per un importo di € 306,31 iscritto a ruolo dal Comune di Taormina relativo a sanzioni irrogate per violazioni al C.d.S commesse nell'anno 2004.

- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- condanna il Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. e la Riscossione Sicilia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente del 50 % delle spese di giudizio che si liquidano (già decurtate ) in complessivi € 200,00 per spese e compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge compensando interamente tra le parti il restante 50% .

Messina li 8 luglio 2016


Il Giudice di Pace

dr.ssa Nazzarena Montera



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nazzarena Montera".

Si attesta che sono state ritirate n. 1 copie  
a AU: GIANNI TO NUOVA di pagg. 4  
ad una il 1 AGO 2016 Richiesta del 28 7 2016  
Applicato marche per L. ....  
Il Cancelliere



Si trasmette, in allegato, la comunicazione di cui all'oggetto. Cordiali saluti Avv. Eleonora  
LicciardoÂ



Protocollo Generale

N° 1175 del 18/01/2017 12:38

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **COMUNE DI TAORMINA/COZZUCOLI DOMENICO – GIUDICE DI PACE DI MESSINA – NRG:  
3408/2015 – SENTENZA N. 1668/2016 (DETERMINA SINDACALE N. 146 DEL 06/10/2015).**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

"ELEONORA.LICCIARDO"

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
AREA AMMINISTRATIVA	18/01/2017	23/01/2017	Protocollo	COMPETENZA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI	18/01/2017	23/01/2017	Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		Sentenza GdP Messina - Cozzucoli.pdf
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 1568/16      P. n. 806/17  
Il Responsabile € 291,82  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 18/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1668/16 dell' 08.07.2016 emessa nel giudizio COZZUCOLI DOMENICO contro il COMUNE di TAORMINA, IL COMUNE di MESSINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

Considerato che in data 01/02/2017, prot. com.le n. 2229, è stata notificato a questo Comune il decreto ingiuntivo n. 1087/16 - R.G. n. 2944/2016 - del 12.07.2016, dichiarato esecutivo il 13.10.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina Sezione Civile, non considerando la somma di €. 21.000,00, che era stata versata con il mandato di pagamento n. 1694 del 28.06.2016.

a) il tribunale di Messina ha ingiunto al comune di Taormina di pagare la somma di €. 67.000,00 oltre interessi moratori;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.541,50, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. Cozzucoli Domenico, in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., e per le quali, quindi, questa è tenuta a procedere al rimborso, per il 50%, al Comune di Taormina, ammontano complessivamente ad € 291,82, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€	200,00
▶ spese generali 15% (su € 200,00)	€	30,00
▶ C.P.A. 4% (su € 230,00)	€	9,20
▶ Iva 22% (su € 239,20)	€	52,62

**totale complessivo € 291,82.**

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, di riconoscere, a favore di Cozzucoli Domenico ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 291,82 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina N.1668/16 dell'08.07.2016, depositata in Cancelleria il n.22/07/2016, in solido con la Riscossione Sicilia S.p.A., la quale dovrà rimborsare a questo Ente il 50% ingiuntivo del Tribunale di Messina N. 1087/16 del 12.07.2016, dichiarato esecutivo il 13.10.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio,

subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s.**

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*

IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dressa Corrubba Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE